

Chiarimento delibera 603/2021/R/com “Integrazioni e modifiche alla deliberazione dell’Autorità 569/2018/R/com in materia di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni”, relativamente agli obblighi informativi di cui all’articolo 5 e, per il periodo di prima applicazione dell’articolo 6 dell’Allegato A) alla predetta deliberazione, sentito il Collegio dell’Autorità nella 1197a riunione del 22 marzo 2022

Premessa

Sono pervenute all’Autorità, da parte di diversi operatori, sia distributori, sia venditori (di energia elettrica e di gas naturale), alcune segnalazioni su problemi applicativi relativi alla deliberazione 603/2021/R/COM, con particolare riferimento agli obblighi informativi posti in capo ai distributori dall’articolo 5 e, per il periodo di prima applicazione, dall’articolo 6 dell’Allegato A, a detta deliberazione.

In particolare, è stata segnalata la presentazione, da parte dei venditori ai distributori, di numerose richieste informative relative anche a situazioni pregresse, e anche già in precedenza gestite dal distributore.

Al riguardo, occorre ricordare che, con la deliberazione 603/2021/R/COM, l’Autorità si è limitata a porre in capo ai soggetti interessati alcuni obblighi informativi funzionali all’efficace applicazione della c.d. prescrizione biennale (di cui all’articolo 1, comma 4, della legge 205/2017), nel caso di clienti finali di piccole dimensioni, anche alla luce del quadro chiarito dalle sentenze del Tar Lombardia 1444, 1448 e 1449 del 2021 (alle quali, invero, la citata deliberazione 603/2021/R/COM ha dato ottemperanza).

Come noto, e come già ribadito anche nel chiarimento pubblicato nel sito dell’Autorità il 13 dicembre 2021 con riferimento alle deliberazioni 264/2018/R/com e 683/2018/R/com, le suddette pronunce giurisdizionali hanno precisato che, in seguito alla sopravvenuta abrogazione del comma 5 dell’articolo 1 della legge 205/2017, il termine di prescrizione biennale del diritto al corrispettivo (da parte del venditore nei confronti del cliente finale, nonché da parte del distributore nei confronti del venditore sua controparte) “*trova applicazione anche quando l’erronea o mancata rilevazione dei dati di consumo sia dipesa da fatti che, secondo la tesi del creditore, sono riferibili all’utente*”.

Peraltro, il giudice amministrativo ha altresì precisato che trova pure “*applicazione la disciplina generale della prescrizione, compreso, in primo luogo, l’art. 2935 c.c., laddove correla la decorrenza della prescrizione al fatto che il diritto possa essere esercitato, con la precisazione che per costante giurisprudenza l’impedimento ostativo alla decorrenza è solo quello di natura giuridica e non meramente fattuale*”; ed è invocabile “*anche l’art. 2941 c.c., che disciplina la sospensione della prescrizione, prevedendola al punto 8 “tra il debitore che ha dolosamente occultato l’esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto*”.

In tale contesto, la deliberazione 603/2021/R/COM si è quindi limitata a porre in capo al venditore (in qualità di creditore) alcuni obblighi informativi, nei confronti dei clienti di piccole dimensioni (in qualità di debitori), al fine di assicurare la massima trasparenza nell’applicazione della prescrizione biennale, distinguendo – a fronte di importi fatturati relativi a consumi risalenti a un tempo superiore ai due anni – le situazioni in cui opera la prescrizione e quelle in cui la prescrizione non si è maturata per la (presunta) sussistenza delle sopra citate cause ostative previste dal codice civile.

Obblighi informativi sono stati posti in capo anche ai distributori, con riferimento alle ipotesi in cui i suddetti importi derivino da rettifiche conseguenti a ritardi superiori a due

anni nella rilevazione del dato di misura effettivo (sono quindi escluse, da tale fattispecie, le ipotesi di c.d. blocco o ritardo di fatturazione poiché tali fattispecie non dipendono da ritardi nella rilevazione del dato di misura, ma da ritardi rispetto ai termini di fatturazione – per la distinzione di tali ipotesi, in particolare del c.d. blocco di fatturazione dalle c.d. rettifiche tardive, cfr. ad esempio la deliberazione 97/2018/R/COM, pag. 3).

Gli obblighi informativi in capo ai distributori si giustificano sia in ragione del fatto che è il distributore il responsabile dell'attività di misura (oggetto anche di remunerazione tariffaria), sia in ragione del fatto che una rilevazione del dato di misura con ritardo superiore a due anni determina il perfezionarsi della prescrizione anche del diritto al corrispettivo fatturato dal medesimo distributore nei confronti del venditore controparte (sulle modalità con cui il venditore può fare valere tale prescrizione, cfr. le deliberazioni 264/2018/R/COM e 683/2018/R/com che ovviamente – per effetto dell'abrogazione dell'articolo 1, comma 5, della legge 205/2017 – operano anche in caso di rettifica imputabile al cliente finale).

Pertanto, qualora il venditore eccepisca al distributore la prescrizione biennale (a sua volta a lui eccepita dal cliente finale), è onere del distributore allegare l'eventuale sussistenza di una delle cause ostative al maturarsi della prescrizione previste dal codice civile (di cui ha dato atto il Tar Lombardia).

Conseguentemente, gli articoli 5 e 6 dell'Allegato A alla deliberazione 603/2021/R/COM nonché la deliberazione 604/2021/R/com relativa alle partite di settlement hanno definito appositi obblighi informativi, al fine di assicurare la piena trasparenza nella gestione del rapporto anche tra distributore e venditore, atteso che l'eventuale sussistenza delle predette cause ostative al maturarsi della prescrizione del credito del distributore rispetto al venditore si riverbera inevitabilmente anche sul diritto al corrispettivo del venditore nei confronti del cliente finale (trattandosi di corrispettivi calcolati sulla base di dati di consumi effettivi rilevati dal distributore).

Più in particolare, l'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 603/2021/R/com prevede che, in caso di comunicazione di un dato di misura (o di una rettifica dello stesso) riferito a consumi risalenti a più di due anni, il distributore è tenuto a indicare all'utente sua controparte se sussistano o meno cause che consentono di presumere che non sia maturata la prescrizione del diritto a ricevere il pagamento dei medesimi importi. A tal fine, il distributore, contestualmente alla messa a disposizione della lettura effettiva che genera il consumo risalente a più di due anni, comunica, utilizzando i flussi di misura messi a disposizione del SII, la sussistenza o meno di cause ostative al maturarsi della prescrizione e invia, a un indirizzo PEC espressamente indicato per tali fattispecie, una comunicazione avente per oggetto "*Causa ostativa prescrizione*" e recante il riferimento normativo, nonché una rappresentazione dettagliata, puntuale ed esaustiva delle presunte cause ostative alla maturazione della prescrizione biennale.

Inoltre, per le sole fatture relative a dati di misura o rettifiche degli stessi comunicati entro il 31 dicembre 2022, sono applicabili le norme transitorie di cui all'articolo 6 del medesimo Allegato A che prevedono che il venditore, che riceve l'eccezione di prescrizione di un cliente finale, ne dia tempestiva comunicazione al distributore, tramite invio ad indirizzo PEC espressamente indicato per tali fattispecie e che il distributore entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento della suddetta comunicazione, fornisca al venditore, sempre mediante PEC, le informazioni di sua competenza relative alla ricorrenza di documentate circostanze ostative all'accoglimento della eccezione di

prescrizione del cliente finale. Nel caso in cui il distributore non fornisca il suddetto riscontro nei tempi e termini indicati, si ritiene non sussistano cause ostative alla eccezione di prescrizione.

Infine, come chiarito dal punto 1 della deliberazione 603/2021/R/COM, gli obblighi informativi previsti nel relativo Allegato A (tra cui quindi anche quelli in capo ai distributori di cui agli articoli 5 e 6), hanno “*efficacia dal primo ciclo di fatturazione utile successivo alla data di pubblicazione del [...] provvedimento*”, ossia successivo al 23 dicembre 2021. Tali obblighi informativi, pertanto, operano con riferimento ai soli dati di misura, o di rettifica degli stessi, comunicati dal distributore dopo il 23 dicembre 2021.

Chiarimento

Tutto ciò premesso, si chiarisce quanto segue.

Le procedure per la comunicazione al venditore da parte del distributore della sussistenza o meno di cause ostative di cui al comma 5.2 (comunicazione contestuale alla messa a disposizione del dato di misura tramite flussi del SII e invio di PEC) e di cui al comma 6.4 (comunicazione via PEC del venditore, risposta via PEC del distributore entro 7 giorni lavorativi e meccanismo di silenzio assenso) operano con riferimento ai soli dati di misura o di rettifica degli stessi comunicati dal distributore dopo il 23 dicembre 2021. Fermo restando il principio generale che il distributore è tenuto a fornire al venditore per i dati di misura o rettifica dei medesimi le informazioni funzionali a stabilire la sussistenza o meno di cause ostative al fine della presunta maturazione o meno della prescrizione eccepita dal cliente finale, non possono applicarsi retroattivamente a tal fine le modalità e i termini di cui ai suddetti commi 5.2 e 6.4.

Le informazioni sulla sussistenza o meno di cause ostative alla maturazione della prescrizione relative a dati di misura o di rettifica degli stessi comunicati prima del 23 dicembre 2021, qualora non già fornite al venditore, dovranno essere tempestivamente inviate dal distributore al medesimo venditore utilizzando una idonea modalità di comunicazione che consenta la tracciabilità dell’invio.

Si ricorda peraltro, che, come indicato nel chiarimento richiamato in premessa e pubblicato il 13 dicembre 2021 sul sito dell’Autorità, le omissioni dell’impresa distributrice a fornire adeguato riscontro all’atto con cui il venditore eccepisce l’intervenuta prescrizione sono comportamenti idonei a ledere il diritto di quest’ultimo al riconoscimento dell’intervenuta prescrizione, potendo quindi integrare i presupposti per l’adozione, da parte dell’Autorità, di un provvedimento prescrittivo ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95.